ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E VENDITA DEI GENERI DI MONOPOLIO

Art. 26

Canoni e sopracanoni dovuti dai rivenditori

Le rivendite ordinarie e speciali sono tenute al pagamento di un canone annuo all'amministrazione quando nell'esercizio precedente il reddito abbia superato le lire 500.000. Oltre tale somma il canone e' dovuto nella seguente misura: sulla parte di reddito: da lire 500.001 a lire 1.000.000 il 15 per cento; da lire 1.000.001 a lire 2.000.000 il 19 per cento; da lire 2.000.001 a lire 3.000.000 il 22 per cento; oltre lire 3.000.000 il 24 per cento. Il canone minimo e' stabilito in lire 1.000 annue. Le rivendite ordinarie e speciali tenute al pagamento del canone debbono inoltre corrispondere un sopracanone convenzionale annuo.

Versione in vigore dal 1 marzo 1968, non più in vigore dal 1 luglio 1973 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio
Estremi	Legge 22 dicembre 1957, n. 1293
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 1958

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) Il D.P.R. 14 settembre 1959, n. 936 ha disposto (con l'art. 1) che "La scala graduale dei canoni dovuti dai rivenditori di generi di monopolio quando il reddito della rivendita abbia superato nell'esercizio precedente le L. 400.000, ai sensi dell'art. 26 della legge 22 dicembre 1957, numero 1293, e' cosi' modificata: sulla parte di reddito eccedente le L. 400.000 il canone e' dovuto nella seguente misura: da L. 400.001 a L. 500.000 il 15% da L. 500.001 a L. 1.000.000 il 19% da L. 1.000.001 a L. 2.000.000 il 21% da L. 2.000.001 a L. 3.000.000 il 25% oltre L. 3.000.000 il 28% Lo stesso D.P.R. ha inoltre disposto (con l'art. 2) che "La disposizione contenuta nell'art. 1 avra' applicazione dal primo del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto".

(2) Il D.P.R. 28 marzo 1962, n. 572 ha disposto (con l'art. 1) che La scala graduale dei canoni dovuti dai rivenditori di generi di Monopolio, quando il reddito della rivendita abbia superato nell'esercizio precedente le lire 400.000, ai sensi dell'art. 26 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e' cosi' modificata: da L. 400.001 a L. 500.000 il 12 % " 500.001 " 1.000.000 " 15 % " 1.000.001 " 2.000.000 " 19 % " 2.000.001 " 3.000.000 " 22 % oltre " 3.000.000..... " 24 % Lo stesso D.P.R. ha inoltre disposto (con l'art. 2) che "La disposizione contenuta nell'art. 1 avra' applicazione dal primo del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/organizzazione-dei-servizi-di-distribuzione-e-vendita-dei-generi-di/art-26-canoni-e-sopracanoni-dovuti-dai-rivenditori/versione/4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it